



Istruzioni per la compilazione

DF RED - Quadro B

Nel **Quadro B** il pensionato dovrà indicare le detrazioni d'imposta da applicare sul proprio importo di pensione, qualora ne abbia diritto.

Si fa presente che il “**Quadro B**” sarà precompilato con i dati relativi all'ultima dichiarazione valida dichiarata dall'interessato. Nella maschera verrà indicata la data e/o il numero di ricevuta dell'ultimo DF RED a cui si riferiscono i dati precaricati (il campo è sottolineato in giallo).

Qualora non dovesse apportare variazioni, per confermare i dati potrà cliccare sul tasto “Avanti”. In caso contrario potrà effettuare le variazioni del caso, compilando il Quadro B e indicando le detrazioni a lui spettanti.





Si precisa che in caso di possesso di più trattamenti pensionistici le detrazioni di imposta eventualmente spettanti devono essere richieste in modo identico su tutti i singoli trattamenti .

Per richiedere le detrazioni d'imposta sarà sufficiente che il pensionato clicchi sul “**SI**” associato alla relativa detrazione. In caso contrario dovrà cliccare sul “**NO**”.

Quadro B - Richiesta delle detrazioni di imposta

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto con decorrenza dal alle seguenti detrazioni di imposta, tenendo presente che sono da considerarsi a carico i soggetti che possiedono un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. I figli di età non superiore a 24 anni sono considerati a carico se hanno un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili. Dal 1 marzo 2022 sono da considerarsi fiscalmente a carico i figli di età pari o superiore a 21 anni. Nel reddito complessivo vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

In automatico sono stati caricati i dati presenti nell'ultimo Modello DF valido, con Numero Ricevuta: 110201745030120

- SI NO Detrazioni per redditi da pensione (art.13 del TUIR) 
- SI NO Detrazioni per coniuge a carico (art.12 del TUIR) 
- SI NO Detrazione per figli a carico (art.12 del TUIR) 
- SI NO Detrazione per altri familiari a carico (art.12 del TUIR) 

NB: Se si richiedono le detrazioni per il coniuge a carico, la procedura attiverà i campi per inserire i redditi del coniuge.

Questi campi verranno segnalati con un avviso dal programma, solo dopo aver cliccato sul tasto .

I campi da compilare verranno indicati con uno sfondo rosso.

Quadro A - Redditi Coniuge

Reddito Complessivo lordo annuo	Importo anno precedente (2021)	Importo presunto anno corrente (2022)
--	---------------------------------------	--

Le **detrazioni** possono essere applicate per:

- i redditi da pensione;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati di età pari o superiore a 21 anni;
- altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

NB: Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale, purché in possesso di redditi non superiori a 2.840,51 euro. Dall'anno fiscale 2022 sono da considerarsi fiscalmente a carico i figli fino a 24 anni se hanno un reddito complessivo non superiore a 4.000,00 euro. Per i figli di età superiore a 24 anni rimane fissato il limite di reddito di € 2.840,51.

La detrazione spetta dall'inizio del mese in cui si ha in carico il familiare. Se nel corso dell'anno il familiare a carico supera il limite di reddito (stabilito dalla legge), si perde il diritto alla detrazione per l'intero periodo d'imposta.

Le detrazioni da applicare possono essere:

- **Detrazioni per redditi da pensione (art. 13 del TUIR)**

In questo caso il pensionato che dichiara di aver diritto a tale detrazione, dovrà avere un reddito complessivo che non supera i 50.000,00 euro annui lordi.

- **Detrazioni per coniuge a carico (art. 12 del TUIR)**

Spetta a condizione che il coniuge non sia legalmente ed effettivamente separato. Va ricordato che la detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia.

Il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico rimane pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

- **Detrazioni per primo figlio in mancanza del coniuge (art. 12 del TUIR)**

La *mancanza* del coniuge si verifica quando:

- l'altro genitore è *deceduto* e non c'è stato altro *matrimonio* o il dichiarante è legalmente ed effettivamente *separato*;
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il dichiarante che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;
- vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo dichiarante che non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

In questi casi per primo figlio va inteso quello di maggiore età anagrafica e che comunque abbia un'età pari o superiore ad anni 21.

- **Detrazioni per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni (art. 12 del TUIR)**

Spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati. I figli si considerano a carico indipendentemente dalla convivenza con il dichiarante, dalla residenza in Italia, dalla attività svolta, dall'età e dallo stato civile. **Nel caso di compimento del 21° anno di età nell'anno in corso, deve essere presentata una nuova richiesta per l'applicazione della detrazione.**

- **Detrazioni per altri familiari (art. 12 del TUIR)**

Dal punto di vista fiscale sono considerati altri familiari:


- genitori (anche adottivi);

- ascendenti prossimi, anche naturali;
- coniuge separato;
- generi e nuore;
- suoceri;
- fratelli e sorelle;
- discendenti dei figli.

Per poter considerare fiscalmente a carico le citate persone, è necessario che le medesime *non possiedano redditi superiori a 2.840,51 euro* e che convivano con il contribuente o ricevano da questi un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nel reddito del familiare vanno *inclusi*, ai fini del calcolo del tetto massimo di 2.840,51 euro, anche la rendita dell'abitazione principale e relative pertinenze, le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Compilata questa sezione, per proseguire nell'inserimento del modello, potrà cliccare sul tasto

Avanti